

Oggetto: studio sui compensi di un appartenente al CdA

Ho fatto una piccola ricerca; in ambito convenzionale, come vi avevo già anticipato, si applica l'articolo 16. Pertanto i compensi o gettoni di presenza sono imponibili nello stato in cui la Società è residente.

Di conseguenza, se siamo di fronte ad un soggetto non residente fiscalmente in Italia, Amministratore di una Società italiana, si applica l'articolo 23 del Testo Unico che attrae ad imposizione in Italia, per i non residenti fiscalmente in Italia, i redditi assimilati di lavoro autonomo, ed il secondo comma dell'articolo 25 del D.P.R. 600, che recita che tale compenso è assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta del 30%. Pertanto, anche se verrà (...)dichiarato nuovamente in Francia via la dichiarazione 2047, non ci sarà alcun riflesso pratico, dato che l'eventuale imposta, sarà neutralizzata dal credito d'imposta francese (che lo ricordo è diverso dal credito d'imposta italiano).

Nel caso contrario, e cioè se siamo di fronte ad un soggetto residente fiscalmente in Italia, Amministratore di una Società francese, tale compenso sarebbe trattato ne più ne meno, come un salario. A condizione beninteso che nella Società in questione, l'Amministratore non sia socio "egalitaire" o maggioritario. Per una diversa interpretazione dell'ufficio d'imposta francese, si veda il link più sotto dove ho riportato un "avis d'impot" trattato a mio parere in modo anomalo.

Presumibilmente, a partire dal 1° gennaio 2019, anche tale compenso (rectius salario) sarà assoggettato alla "retenue à la source", ma è da seguire negli sviluppi dell'ultima ora.

La conseguenza comunque sarà che tale compenso sarà dichiarato nuovamente in Italia, ad esempio nel quadro C di Unico e sarà liquidata nuovamente l'imposta. Ma dato che il credito d'imposta italiano funziona in maniera diversa da quello francese, ci sarà comunque un conguaglio da pagare, dato che le aliquote in Italia sono molto più alte che in Francia.

Rimango a vostra disposizione per qualunque necessità.
Cordialmente

Articolo 25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (*Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 36 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006*).

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. *(Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449)*

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Articolo 16 - Dirigenti di società e membri dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali

1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.